Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Martedì, 21 settembre 1965 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010	Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010
Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio	Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. **1085**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Pero (Milano).

N. 1085. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Pero (Milano) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1965, n. **1086**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata, in San Nicola da Crissa (Catanzaro).

N. 1086. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata, in San Nicola da Crissa (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1965, n. **1087**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS Maria e Paolo, sita in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno).

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Maria e Paolo, sita in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965, n. **1088**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Anna, in Palermo.

N. 1088. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 8 dicembre 1961, integrato con altro decreto di pari data, con prospetto del 29 maggio 1964 e con dichiarazione del 6 aprile 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Anna, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965, n. **1089**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione del territorio della Parrocchia di Sant'Egidio a Campriano, in comune di Arezzo, con quello della Parrocchia di San Bartolomeo a Gello.

N. 1089. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Arezzo in data 9 ottobre 1964, relativo all'unione del territorio della Parrocchia di Sant'Egidio a Campriano, in comune di Arezzo, con quello della Parrocchia di San Bartolomeo a Gello, ed al trasferimento del beneficio, con lo stesso titolo, in altra Chiesa sita in località Orciolaia dell'anzidetto Comune. Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Egidio all'Orciolaia di Arezzo, nuova sede dell'anzidetta Parrocchia omonima.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965, n. **1090**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della B.M.V. del Rosario, in Polistena (Reggio Calabria).

N. 1090. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della B. M. V. del Rosario, in Polistena (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965, n. **1091**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria, in Monsano (Ancona).

N. 1091. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria, in Monsano (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965, n. **1092**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di San Domenico, in Palermo.

N. 1092. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di San Domenico, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1965.

Estensione delle norme sugli assegni familiari agli operai giornalieri assunti dal comune di Città della Pieve (Perugia) per lavori di manutenzione di strade e di immobili comunali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Considerata la necessità di assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale assunto dal comune di Città delle Pieve per lavori di manutenzione di strade e di immobili comunali, di durata non superiore a 15 giorni in un anno;

Ritenuto che al personale predetto vanno applicate le norme sugli assegni familiari con le modalità dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

Al personale assunto dal comune di Città della Pieve per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a 15 giorni in un anno, è applicata la tabella *A)* annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

p. *Il Ministro per l'interno*
AMADEI

(6738)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1965.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: Mondovì (innesto Strada statale n. 28 « del Colle di Nava » alla progressiva km. 28+700) - San Quintino-Bastia-Carrà della lunghezza di km. 16+200 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Cuneo, che si sono pronunciati rispettivamente il 16 marzo 1965, il 16 maggio 1965 ed il 14 aprile 1965;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Mondovì (innesto Strada statale numero 28 « del Colle di Nava » alla progressiva km. 28+700) - San Quintino-Bastia-Carrà della lunghezza di km. 16+200 è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 28/Dir « del Colle di Nava ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1965
Registro n. 27 Lavori pubblici, foglio n. 73

(6684)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1965.

Disposizioni per l'attuazione da parte della Federazione italiana dei consorzi agrari dell'ammasso del vino prodotto nei comuni di Torre Maggiore e di San Paolo di Civitate.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1965, registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 190, contenente disposizioni per l'attuazione da parte della Federazione italiana dei consorzi agrari dell'ammasso volontario del vino di gradazione non superiore a 10 gradi, genuino ed idoneo alla distillazione, prodotto dai singoli produttori agricoli nel comune di San Severo, fino a 70 mila quintali di prodotto;

Considerata l'opportunità di ammettere al conferimento anche il vino prodotto dai singoli produttori agricoli nei comuni di Torre Maggiore e di San Paolo di Civitate;

Decreta:

Ferme restando tutte le altre norme contenute nel decreto ministeriale 8 giugno 1965 per l'attuazione dell'ammasso specificato nelle premesse, può essere ammesso al conferimento anche il vino prodotto dai singoli produttori agricoli nei comuni di Torre Maggiore e di San Paolo di Civitate.

Conseguentemente, per il vino prodotto nei suddetti Comuni, le copie delle denuncie di produzione di cui all'art. 4 dello stesso decreto debbono essere rilasciate dai comuni di Torre Maggiore e di San Paolo di Civitate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1965
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 1

(6883)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1965.

Disposizioni per l'attuazione da parte della Sezione speciale per la riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise dell'ammasso del vino prodotto nei comuni di Torre Maggiore e di San Paolo di Civitate.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1965, registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 191, contenente disposizioni per l'attuazione da parte della Sezione speciale per la riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise dell'ammasso volontario del vino di gradazione non superiore a 10 gradi, genuino ed idoneo alla distillazione, prodotto dai singoli produttori agricoli nel comune di San Severo, fino a 70 mila quintali di prodotto;

Considerata l'opportunità di ammettere al conferimento anche il vino prodotto dai singoli produttori agricoli nei comuni di Torre Maggiore e di San Paolo di Civitate;

Decreta:

Ferme restando tutte le altre norme contenute nel decreto ministeriale 8 giugno 1965 per l'attuazione dell'ammasso specificato nelle premesse, può essere ammesso al conferimento anche il vino prodotto dai singoli produttori agricoli nei comuni di Torre Maggiore e di San Paolo di Civitate.

Conseguentemente, per il vino prodotto nei suddetti Comuni, le copie delle denuncie di produzione di cui all'art. 4 dello stesso decreto debbono essere rilasciate dai comuni di Torre Maggiore e di San Paolo di Civitate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1965
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 2

(6884)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1965.

Approvazione di nuove condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, in sostituzione delle analoghe in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali e particolari di polizza per le varie forme di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore approvate con decreto ministeriale 23 gennaio 1950;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza presentate dalla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore:

1) condizioni generali e particolari di polizza per le forme di assicurazione a vita intera, miste, termine fisso e combinate;

2) condizioni generali e particolari di polizza per le forme caso vita;

3) condizioni generali per le forme temporanee.

Roma, addì 20 agosto 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(6204)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Valdobbiadene (Treviso).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 maggio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, sull'area rappresentata dal mapp. 661, sezione A, foglio n. XVI, nonchè sulla zona circostante, in comune di Valdobbiadene;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Valdobbiadene;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè per la caratteristica cornice di verde che la contraddistingue, costituisce un quadro naturale d'imparabile bellezza necessario anche a collegare in una fascia senza soluzione di continuità, le zone già vincolate di San Floriano e di Villa Piva Alta;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Valdobbiadene (Treviso) costituita dal mappale 661, Sezione A, foglio n. XVI di proprietà del condominio Endimione, nonchè dall'area circostante, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord dal confine tra il mappale 440 ed i mappali 888 840 843 842 493, Sez. A, foglio XVI, dalla strada vicinale di Borgofuro, dai confini nord dei mappali 966 1117, dai confini ovest dei mappali 791 e 956, Sez. A, foglio XVI e dalla strada nuova di San Floriano fino all'incrocio con via Mazzolini;

a est dalla via Mazzolini, ex strada Grave di Stecca, fino all'incrocio con la via Roma o strada di Martignago;

a sud dalla via Roma dai confini sud dei mappali 494 491 e 489 « d » e « e », Sez. A, foglio XVI;

a ovest dal confine tra i mappali 888 888-a 489 a, b, c, con i mappali 972-b e 497, Sez. A, foglio XVI.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai Monumenti di Venezia curerà che il comune di Valdobbiadene provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 agosto 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 44

dell'adunanza tenutasi il giorno 24 giugno 1964 per trattare il seguente:

Ordine del giorno:

1) VALDOBBIADENE · Proposta di vincolo a sensi dell'art. 19 reg. 3 giugno 1940, n. 1537, del mapp. 661/a Sez. A, foglio XVI comune di Valdobbiadene di proprietà condominio « Endimione ».

(*Omissis*).

A sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Propone

il vincolo di tutela sull'area del comune di Valdobbiadene rappresentata dal mapp. 661 Sez. A, foglio XVI di proprietà condominio Endimione, già oggetto di provvedimento ministeriale a sensi dell'art. 8 della citata legge 1497, nonchè sulla zona circostante segnata in verde nell'allegata planimetria, e così delimitata:

a nord dal confine tra il mappale 440 ed i mappali 888 - 840 843 842 493 Sez. A, foglio XVI, dalla strada vicinale di Borgofuro dai mappali 966 1117 791 e 956 Sez. A, foglio XVI e dalla strada nuova di San Floriano fino all'incrocio con via Mazzolini;

a est dalla via Mazzolini, ex strada Grave di Stecca, fino all'incrocio con la via Roma o strada di Martignago;

a sud dalla via Roma dai confini sud dei mappali 494 - 491 e 489 *d e* Sez. A. foglio XVI;

a ovest dal confine tra i mappali 888 - 888*a* - 489 *a, b, c*, 972/*b* e 497, Sez. A, foglio XVI.

La proposta, messa ai voti dal Presidente, viene approvata da tutti i membri presenti con la sola astensione del sindaco di Valdobiadene.

(*Omissis*).

Esaurito così l'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 12,30.

Il presidente: CACCIANIGA

Il segretario: PADOAN

(6606)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località Madonna della Febbre nel comune di Valbrona (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 marzo 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona verso il lago sita nel comune di Valbrona, in località Madonna della Febbre, con delimitazione modificata rispetto a quella deliberata — nei riguardi dello stesso Comune — nella seduta del 3 ottobre 1962;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Valbrona (Como);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse perchè, caratterizzata da un'ampia vallata digradante verso il lago di Lecco, intensamente boschiva e ricca di caratteristiche essenze locali, visibile dalla zona costiera, costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza, offrendo punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze, del lago di Lecco e del gruppo delle Grigne;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Valbrona, in località Madonna della Febbre, verso il lago, ha no-

tevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

San Rocco, strada della Reginata alta fino a Candispin, poi sentiero fino a Caprante e da Caprante una linea diritta fino ad incontrare la strada consortile Lecco-Bellagio;

San Rocco, strada provinciale per Onne fino al bivio della comunale di San Giorgio indi tale strada fino ad incontrare il limite del confine fra il comune di Valbrona e quello di Oliveto Lario, infine linea di demarcazione dei due suddetti Comuni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Valbrona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 agosto 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 1 - *Adunanza del* 3 *ottobre* 1962

(*Omissis*).

3) VALBRONA - Tutela paesistica.

La Commissione

Considerato che la zona da sottoporre a vincolo è caratterizzata da un'ampia vallata degradante verso il lago di Lecco intensamente boschiva e ricca di caratteristiche essenze locali, visibile dalla zona costiera;

Visto che la medesima offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale del lago di Lecco e del gruppo delle Grigne;

Delibera:

all'unanimità di sottoporre al vincolo paesistico, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona verso il lago del comune di Valbrona nella località Madonna della Febbre, avente la seguente delimitazione:

ovest: dalla strada provinciale che parte dal cimitero della frazione Maisano; dalla strada San Rocco fino al bivio della strada per Onno; indi linea di confine di Oliveto Lario fino a quota 203;

nord-est: dalla strada costiera Lecco-Bellagio che, partendo da quota 203 e toccando Ceppo Palazzolo, si ferma alla linea di confine costiero del comune di Mandello Lario

est: dal punto del confine costiero di Mandello Lario una linea che, oltrepassando il « Sasso della Cassina », si congiunge con la quota 590;

sud: da una linea che, partendo da quota 590 e oltrepassando « Ceppo della Fossa », si congiunge al cimitero di Maisano.

(*Omissis*).

(6605)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1965.

Autorizzazione della « II Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche », in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1067, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione della « II Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche », in Genova;

Decreta:

E' autorizzata la « II Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche », da tenersi in Genova, dal 25 novembre al 5 dicembre 1965.

Roma, addì 27 agosto 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(6602)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1965.

Rettifica del decreto ministeriale 30 ottobre 1964, concernente la determinazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Napoli-Capodichino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 412 del 30 ottobre 1964, con cui sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Napoli-Capodichino;

Considerato che i dati relativi al livello medio dei tratti di perimetro corrispondente alle direzioni di atterraggio sono stati erroneamente determinati nel suddetto decreto con la seguente dizione:

testata a 58° mt. 87,65 - testata a 58° mt. 67,95 anzichè con la dizione:

testata S. W. mt. 93,00 s.l.m.

testata N. E. mt. 64,00 s.l.m.

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto nel senso sopra indicato;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 412 del 30 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 19 novembre 1964, è rettificato, nella parte riguardante il livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, come segue:

testata S. W. mt. 93,00 s.l.m.

testata N. E. mt. 64,00 s.l.m.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

(6475)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa di produzione, lavoro e trasporti del comune di Formigine », con sede in Modena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla « Società cooperativa di produzione, lavoro e trasporti del comune di Formigine », con sede in Modena, (già « Società cooperativa braccianti terrazzieri e agricoli di Magreta di Formigine », con sede in Magreta di Formigine Modena), dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa di produzione, lavoro e trasporti del comune di Formigine », con sede in Modena (già « Società cooperativa braccianti terrazzieri e agricoli di Magreta di Formigine », con sede in Magreta di Formigine Modena), costituita in data 27 dicembre 1946 per rogito notaio Gian Pietro Ansaldi, rep. numero 2803/757, è messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Bochicchio Vincenzo ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(6474)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Ponte Lambro, con sede in Ponte Lambro (Como).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Ponte Lambro (Como) ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli Organi amministrativi dell'azienda e l'assoggettamento della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Ponte Lambro (Como) sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(6885)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Siniscola (Nuoro).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6700 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, l'Azienda elettrica municipale del comune di Siniscola (Nuoro) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Azienda elettrica municipale del comune di Siniscola (Nuoro) rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Azienda elettrica municipale del comune di Siniscola (Nuoro) è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Azienda elettrica municipale del comune di Siniscola (Nuoro) dei beni eventualmente non ritenuti secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(6707)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 settembre 1965.
Proroga della gestione commissariale del comune di Bisceglie (Bari).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 agosto 1965 il Consiglio comunale di Bisceglie è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del vice prefetto ispettore dott. Gennaro Brandi.

Il predetto commissario ha dovuto, in un primo momento, provvedere a deliberare il bilancio dell'Ente ed a curare la riorganizzazione di taluni delicati servizi amministrativi.

In atto ha in corso di esame numerosi ed importanti provvedimenti amministrativi e contabili, nonchè l'esecuzione di importanti progetti di lavori, la cui conclusione è consigliabile sia realizzata dal commissario.

Ritenendosi dover prorogare la gestione straordinaria si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Bari, addì 8 settembre 1965

Il prefetto: NOVELLO

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 15 luglio 1965, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Bisceglie ed il dott. Gennaro Brandi, vice prefetto ispettore in servizio presso questa Prefettura, è stato nominato commissario straordinario;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi esposti nella unità relazione illustrativa che farà parte integrale del presente decreto;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 6 del testo unico 5 aprile 1951, n. 283;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Bisceglie è prorogata con decorrenza dal 26 settembre 1965 fino all'insediamento degli organi ordinari come per legge.

L'attuale commissario straordinario, dott. Gennaro Brandi, conserva tutti i poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Bari, addì 8 settembre 1965

Il prefetto: NOVELLO

(6786)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Immobiliare Anxur Sant'Angelo », con sede in Terracina (Latina).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 agosto 1965 i poteri conferiti al dott. Marcello Silvestrelli, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Immobiliare Anxur Sant'Angelo », con sede in Terracina (Latina), sono stati prorogati dal 25 agosto al 25 ottobre 1965.

(6709)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 agosto 1965 i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia), sono stati prorogati dal 30 agosto al 30 novembre 1965.

(6713)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 agosto 1965, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia), sono stati prorogati dal 30 agosto al 30 novembre 1965.

(6711)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1965, registro n. 22, foglio n. 226, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 11 settembre 1963 dal vice direttore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Durantini Alessandro avverso il decreto ministeriale in data 4 marzo 1963, n. 20875, in quanto le censure con esso formulate sono state rivolte contro il precitato decreto, che aveva già formato oggetto di ricorso gerarchico al Consiglio di amministrazione, e non contro il provvedimento definitivo deliberato da tale consesso nella seduta del 23 luglio 1963, e, con il quale, veniva respinto il succitato gravame gerarchico.

(6690)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bassano Bresciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1965, il comune di Bassano Bresciano (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6819)

Autorizzazione al comune di Casalbuttano ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1965, il comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6820)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1965, il comune di Montereale (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.272.588, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6821)

Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1965, il comune di Casalattico (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.982.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6822)

Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1965, il comune di Campello sul Clitunno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.980.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6823)

Autorizzazione al comune di Bassano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1965, il comune di Bassano Romano Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.905.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6824)

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1965, il comune di Genzano di Roma (Roma), viene autorizzato ad asasumere un mutuo di L. 186.001.044, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6825)

Autorizzazione al comune di Attigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1965, il comune di Attigliano (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.640.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6827)

Autorizzazione al comune di Gaiole in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1965, il comune di Gaiole in Chianti (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6826)

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1965, il comune di Otricoli (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.022.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6828)

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1965, il comune di Penna in Teverina (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.475.664, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6829)

Autorizzazione al comune di Boscochiesanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1965, il comune di Boscochiesanuova (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6830)

Autorizzazione al comune di Baragiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1965, il comune di Baragiano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.714.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6831)

Autorizzazione al comune di Caramanico Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1965, il comune di Caramanico Terme (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6832)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1965, il comune di Alberobello (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.264.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6833)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Bidoggia Grassaga, con sede in Oderzo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1965, registrato dalla Corte dei conti il 25 agosto 1965, al registro n. 12, foglio n. 338, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica Bidoggia Grassaga con l'aggregazione della zona a sud della linea di displuvio Rasego-Resteggia, della superficie complessiva di Ha. 7.872.11.78, comprensiva di Ha. 340 circa, che vengono estromessi dal comprensorio del Consorzio di bonifica Brian.

(6628)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Padova n. 10805 del 17 luglio 1965, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 10.000.000 (diecimilioni), disposta in suo favore dalla signora Ida Levi Civita vedova Senigaglia, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata a « Renato Senigaglia ».

(6609)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Vochieri » di Alessandria ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Alessandria, n. 22279/1.14.13 Div 3a in data 19 maggio 1965, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Vochieri » di Alessandria, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500.000, in titoli, fatta dalla signora Giovanni Buzzi ved. Panizza, per l'istituzione presso la predetta Scuola di tre premi di studio da intitolare al nome di « Prof. Raffaele Panizza ».

(6626)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano regolatore generale del comune di Bari

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1965, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 208, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bari per il tracciato della 2a mediana di attraversamento dal viale Cavour alla via Peucezia.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale sarà depositata dagli uffici comunali, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(6610)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 20 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,74	624,79	624,80	624,80	624,75	624,76	624,80	624,75	624,76	624,80
$ Can.	580,06	580 —	580,25	580,20	579,10	580,10	580,10	580,05	580,10	580 —
Fr. Sv.	144,74	144,70	144,72	144,715	144,65	144,73	144,71	144,75	144,73	144,70
Kr. D.	90,40	90,435	90,40	90,41	90,40	90,41	90,41	90,40	90,41	90,40
Kr. N.	87,45	87,475	87,46	87,45	87,40	87,66	87,47	87,45	87,46	87,45
Kr Sv.	120,95	121,15	121,15	121,155	121,05	121,13	121,155	121,05	121,13	121,05
Fol.	173,53	173,50	173,50	173,505	173,50	173,51	173,515	173,52	173,51	173,50
Fr. B.	12,58	12,585	12,5850	12,5860	12,585	12,58	12,5840	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,48	127,47	127,48	127,48	127,44	127,47	127,47	127,48	127,47	127,45
Lst.	1748,25	1748,85	1748,90	1748,85	1748,75	1748,30	1748,90	1748,25	1748,30	1749 —
Dm. occ.	155,82	155,82	155,81	155,785	155,81	155,84	155,78	155,72	155,84	155,80
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,21	24,2075	24,20	24,20	24,275	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,78	21,75	21,78	21,79	21,75	21,79	21,7940	21,78	21,79	21,78

Media dei titoli del 20 settembre 1965

Titolo	
Rendita 5 % 1935	101,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,65
B. T Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1965

Valuta	
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	580,15
1 Franco svizzero	144,712
1 Corona danese	90,41
1 Corona norvegese	87,46
1 Corona svedese	121,155
1 Fiorino olandese	173,51
1 Franco belga	12,585
1 Franco francese	127,475
1 Lira sterlina	1748,875
1 Marco germanico	155,782
1 Scellino austriaco	24,207
1 Escudo Port.	21,792

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1965, registro n. 3 Turismo e spettacolo, foglio n. 132, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dalla signora Ines Maria Zaccagnini in data 13 maggio 1964 per l'annullamento del provvedimento adottato dalla speciale Commissione per l'assegnazione dei premi di qualità ai film nazionali cortometraggi, di cui all'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e successive modificazioni, con il quale è stato negato al cortometraggio « Fosse Ardeatine », prodotto dalla ricorrente, il premio di qualità di lire due milioni previsto dal citato art. 17 della legge numero 897.

(6688)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 12 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1965, registro n. 6, foglio n. 398, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Cardone Antonio avverso la decisione in data 28 settembre 1962 con la quale la Commissione regionale del Trentino-Alto Adige respinse il ricorso gerarchico proposto dallo stesso sig. Cardone contro il sindaco di Merano che in data 7 maggio 1962 accolse solo parzialmente una sua domanda tendente ad ottenere una licenza di commercio per la vendita di « alimentari, frutta e verdura ».

(6562)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ponte Lambro, con sede in Ponte Lambro (Como), in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 4 settembre 1965 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Ponte Lambro (Como) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. Gianfranco Petrella è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Giovanni Valsecchi, ing. Carlo Vanzini e Enrico Locatelli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ponte Lambro (Como) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune, in gestione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla gestione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1965

Il Governatore: CARLI

(6886)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti, a cinque posti di operaio di 4ª categoria (manovali) con la qualifica di marinaio navigante nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti, per cinque posti di operaio di 4ª categoria (manovali) con la qualifica di marinaio navigante nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite massimo previste dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

e) iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna per servizi di coperta o di macchina;

f) aver compiuto 12 mesi di navigazione su acque interne in servizio di coperta o di macchina;

g) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

Saranno esclusi dal concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Limiti di età

Il limite massimo di età previsto all'art. 2, lettera *b*) è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni

previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione, o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonché i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni, per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quarantacinque anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data del licenziamento;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, e legge 5 marzo 1963, n. 367), nonché per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonché gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui ai numeri 1), 3) e 6) che precedono, si cumulano tra loro purché complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

7) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione e presentazione dei documenti di merito

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 del presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) di essere iscritto nella matricola del personale navigante della navigazione interna per servizi di coperta o di macchina;

f) di aver compiuto 12 mesi di navigazione in servizio di coperta o di macchina;

g) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

h) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

i) le eventuali condanne penali riportate;

l) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) i servizi prestati come impiegati od operai presso una pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

o) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda; nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

I candidati dovranno allegare alla domanda i documenti atti a comprovare il possesso di tutti i titoli o requisiti che i candidati stessi riterranno di dover sottoporre alla Commissione esaminatrice ai fini della valutazione di merito.

Non saranno valutati i titoli e i requisiti il cui possesso, da parte del candidato, non risulti comprovato validamente da apposito documento.

Non saranno presi in considerazione i documenti presentati dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ancorchè rilasciati in data anteriore alla scadenza del termine medesimo.

Art. 5.
Formazione delle graduatorie

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine derivante dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti.

La Commissione esaminatrice potrà stabilire il punteggio minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità.

In caso di parità si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, comma secondo, della legge 5 marzo 1961, n. 90, ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti in favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di accertare l'idoneità fisica al lavoro ed al servizio nelle mansioni per le quali vengono assunti.

Art. 6.
Avviso per la presentazione dei titoli preferenziali

I candidati dichiarati idonei ai sensi del secondo comma del precedente art. 5 debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 7.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato dal comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.
Titoli che danno diritto a particolari benefici precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti od assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5.000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia

o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili presenteranno un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che la madre o il padre fruiscano di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato in carta bollata rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata del prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r)*, in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6 su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata o la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 8.

Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovrano presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) attestazione rilasciata dal capo dell'Ispettorato di porto competente dalla quale risultino gli estremi dell'iscrizione nelle matricole del personale navigante;

3) dichiarazione rilasciata dall'armatore della nave con la quale viene attestato per quanto tempo e con quali mansioni il concorrente ha prestato servizio alle sue dipendenze, con l'indicazione del nome e del numero della nave, delle date di imbarco e di sbarco relative alle singole navi, nonchè delle acque interne in cui la navigazione si è svolta;

4) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

5) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

6) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 5) e 6) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

7) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

8) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato del l'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore ai tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

9) i candidati produrranno, inoltre, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto di foglio matricolare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco contenente, inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in bollo rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al numero 1) del primo comma;

3) attestazione come al numero 2) del primo comma;

4) dichiarazione come al numero 3) del primo comma;

5) certificato medico come al numero 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato medico ed il documento militare di cui al numero 9) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nello elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 5, quarto comma.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova operai di 4ª categoria (manovali) nel ruolo degli operai dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la qualifica di marinaio navigante.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 10.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, se il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto, con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relative al periodo di prova.

Art. 11.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, presidente;

quattro funzionari dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale, membri;.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dei ruoli del personale delle carriere direttive dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e de' trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1965
Registro n. 99 *bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n.* 392

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo da inviarsi al

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il giorno . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a cinque posti di operaio di quarta categoria (manovali), con la qualifica di marinaio navigante nel ruolo del personale operaio dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età, in quanto . (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di essere iscritto nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e di aver compiuto dodici mesi di navigazione su vie d'acqua interne.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la licenza . . . . . presso l'Istituto . di essere cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato (o salariato) dello Stato presso . . . . . in qualità di . . dal . . . . . al . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Ai fini della valutazione di merito da parte della Commissione esaminatrice allega i seguenti documenti:
. . . .
. . . .
. . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia od unità equiparata.

(4839)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Modifiche all'art. 6 del decreto ministeriale 14 aprile 1965, con il quale è stato bandito un concorso a cinquantasei posti di operaio nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto ministeriale in data 14 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1965, registro n. 2, foglio n. 344, con il quale è stato bandito un concorso a cinquantasei posti di operaio nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;
Considerato che non vi sono attualmente funzionari nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato predetto;
Considerato che a sensi dell'art. 12 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, sono stati messi a disposizione dell'Ispettorato stesso alcuni ufficiali superiori appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo servizi ed al Genio aeronautico, ruolo ingegneri;
Considerato l'urgenza di espletare il concorso sopraindicato, in rapporto alle necessità funzionali dell'Amministrazione che lo ha bandito;

Decreta:

Articolo unico

Le Commissioni esaminatrici previste nei commi sesto e settimo dell'art. 6 del decreto ministeriale in data 14 aprile 1965, citato nelle premesse, comprendono, in qualità di membri, ufficiali superiori appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo servizi, ed al Genio aeronautico, ruolo ingegneri, a disposizione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale dell'aviazione civile, in luogo dei funzionari del ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale predetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1965
Registro n. 3 *Isp. gen. aviaz. civ. foglio n.* 25. — PANDOLFO

(6799)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Torino, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Torino.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) avere compiuto gli studi d'istruzione elementare;

B) avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale; nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 - comma quinto - del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello

stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Torino entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiugere la sede di Torino.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Torino dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Torino.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Torino dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Torino, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Torino, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD. in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provinrie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Otsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante - ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 - il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad avventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104:

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto);

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il ribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) Certificato medico su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9 n. 10 lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Torino.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1965
Registro n. 2, foglio n. 387

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Torino e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . .) il . . . e residente in . . (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Torino, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . ,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (oppure): non e iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ,

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . ., (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) é in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito presso . . in data . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . .

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Torino;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . . .

(firma)
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1653)

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centottantanove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 25 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1964, registro n. 68, foglio n. 151, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centottantanove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Veduto il decreto ministeriale 8 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1965, registro n. 22, foglio n. 390, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Veduta l'unita lettera in data 10 giugno 1965, con la quale il dott. Corrado Lamarra ha rassegnato le dimissioni da membro della predetta Commissione, per motivi di salute;

Decreta:

In sostituzione del dott. Corrado Lamarra è chiamato a fare parte della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse il dott. Antonio De Rosa, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1965
Registro n. 60, *foglio n.* 7

(6814)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'elettrotecnica e radiotecnica negli Istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 novembre 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'elettrotecnica e radiotecnica negli Istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(6500)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinquantanove posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 31 del 5 agosto 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 maggio 1965, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a cinquantanove posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

(6639)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle applicazioni tecniche, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 dicembre 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle applicazioni tecniche, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(6505)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti in data 14 gennaio 1965, entrambi numero 7800/65, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle concorrenti risultate vincitrici nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1961;

Vista la nota n. 3532 in data 14 giugno 1965, con la quale il sindaco di Castel San Giorgio ha comunicato la rinunzia dell'ostetrica Di Lauro Dorina alla condotta ostetrica di quel Comune;

Ritenuto doversi procedere all'assegnazione della predetta sede tenendo presente l'ordine di preferenza indicato dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso che immediatamente seguono nella graduatoria di merito:

Considerato che l'ostetrica Spadafora Anna Maria, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Spadafora Anna Maria è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Castel San Giorgio.

Il sindaco del Comune interessato è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ai sensi di legge.

Salerno, addì 26 agosto 1965

Il Medico provinciale

(6513)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4528 del 30 gennaio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Enna e di Nissoria;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni operate dagli Enti ed Organi competenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Randazzo dott. Pietro, medico provinciale di Ragusa;

Cefalù dott. prof. Mariano, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Catania;

Signorelli dott. prof. Saverio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Catania;

Sortini dott. Leonardo, vice prefetto ispettore di Enna;

Lo Re dott. Salvatore, ufficiale sanitario di Piazza Armerina.

Segretario:

Balletti dott. Calogero, consigliere del Ministero della sanità Enna.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e a quello dei Comuni interessati.

Enna, addì 4 settembre 1965

(6642) *Il medico provinciale*: GRASSI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 172/C.4 del 10 marzo 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le disposizioni del Ministero della sanità, della prefettura di Vicenza, dell'Ordine provinciale dei veterinari di Vicenza nonchè dei Consorzi interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa citato è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero dalla sanità.

Componenti:

Berti dott. Roberto, veterinario provinciale superiore, veterinario provinciale di Padova;

De Luca dott. Carlo, direttore di sezione della prefettura di Vicenza;

Seren dott. Ennio, docente in Clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Benazzato dott. Lodovico, veterinario condotto di Lonigo.

Segretario:

de Simone dott. Pasqualino, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio veterinario di Vicenza.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Vicenza, della Prefettura e dei Comuni interesati.

Vicenza, addì 29 luglio 1965

(6518) *Il veterinario provinciale*: SAINI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.